

CIRCOLARE n. 60 del 21/12/2020

ACCONTO IVA 2020

Palazzo Sabbadini del Torso

Via Aquileia, 17 - 33100 Udine

Tel. +39 0432 584911

Fax +39 0432 501485

Palazzo Degasperi

Via San Nicolò, 10 - 34121 Trieste

Tel. +39 040 6728511

Fax +39 040 775503

e-mail: finpro@finpronet.com www.studiofinpro.com

INDICE

1	PREMESSA	3
2	METODO STORICO	3
3	METODO PREVISIONALE	4
4	METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE	4
4.1	Contributi mensili posticipati	4
4.2	Autotrasportatori	5
4.3	Liquidazione IVA “per cassa”	5
5	SOGGETTI ESONERATI DAL VERSAMENTO DELL’ACCONTO	5
6	MODALITÀ DI VERSAMENTO	6
7	SANZIONI	6
8	CASI PARTICOLARI	7
8.1	Contabilità separata	7
8.2	Variazione della periodicità di liquidazione	7
8.2.1	<i>Passaggio dal regime trimestrale a quello mensile</i>	7
8.2.2	<i>Passaggio dal regime mensile a quello trimestrale</i>	7
8.3	Soggetti usciti dal regime dei minimi/forfetari	8
8.4	Operazioni straordinarie	8
8.5	Adeguamento studi di settore/parametri	8
8.6	PA/Società soggette a split payment	8
9	IL DIFFERIMENTO RECATO DAL D.L. “RISTORI-QUATER”	9
10	CATEGORIE DI CONTRIBUENTI INTERESSATI AL DIFFERIMENTO	9

1 PREMESSA

Entro il prossimo **28 dicembre** (il giorno 27 cade di domenica) dovrà essere effettuato il **versamento dell'acconto IVA 2020** da parte dei soggetti IVA (**società di capitali, società di persone, ditte individuali, lavoratori autonomi, ecc.**).

L'acconto va determinato utilizzando uno dei tre metodi di seguito elencati:

- metodo storico;
- metodo previsionale;
- metodo delle operazioni effettuate (cd. metodo effettivo).

L'importo versato sarà scomputato dalla liquidazione periodica del mese di dicembre (per i soggetti mensili), ovvero dalla liquidazione del quarto trimestre o in sede di dichiarazione annuale (per i soggetti trimestrali).

2 METODO STORICO

Il metodo in esame prevede che l'acconto da versare sia pari all'**88% della base di riferimento** (saldo a debito) individuata in relazione alla periodicità di liquidazione adottata dal soggetto.

In particolare:

- per i contribuenti mensili la base di riferimento è costituita dal **saldo a debito della liquidazione di dicembre 2019** (rigo VP 14 + rigo VP 13 della comunicazione liquidazioni periodiche IVA);
- per i contribuenti mensili "posticipati" la base di riferimento è il **saldo a debito della liquidazione di dicembre 2019 effettuata sulla base delle operazioni di novembre 2019** (rigo VP 14 + rigo VP 13);
- i contribuenti trimestrali calcolano la loro base di riferimento **sommando, al saldo a debito della dichiarazione relativa al 2019 (al netto degli interessi dell'1% applicati in sede di dichiarazione), l'importo dell'acconto versato sempre per il 2019** (rigo VL 38 – rigo VL 36 + rigo VP 13 o VH 17 della dichiarazione IVA per l'anno 2019);
- i contribuenti trimestrali speciali (autotrasportatori, distributori di carburante, ecc.) devono tener conto del **saldo a debito della liquidazione del quarto trimestre 2019** (rigo VP 14 + rigo VP 13).

Nel caso particolare di un soggetto trimestrale che abbia chiuso la dichiarazione IVA relativa al 2019 a credito per effetto di un maggior acconto 2019, è necessario individuare il reale saldo in assenza di acconto, ovvero la **differenza tra l'acconto versato ed il credito da dichiarazione**, corrispondente a quanto effettivamente dovuto per il 2019 (rigo VH 13 – rigo VL 33).

Una modalità particolare di individuazione della base di riferimento è collegata alla presenza di versamenti effettuati con il modello F24 "Versamenti con elementi identificativi" da parte dei

rivenditori di autoveicoli di provenienza UE, i quali sono tenuti al versamento dell'IVA relativa alla prima cessione interna, al fine di procedere all'immatricolazione dell'autoveicolo. I soggetti in esame dovranno determinare la base di riferimento dell'acconto 2020 considerando il saldo della liquidazione di dicembre 2019 al lordo dei versamenti effettuati con il modello F24 "Versamenti con elementi identificativi".

3 METODO PREVISIONALE

Con questo metodo **il contribuente può commisurare l'acconto a un "dato previsionale" del 2020 anziché al "dato storico" del 2019.**

Utilizzando tale modalità **è necessario che l'acconto versato per il 2020 non risulti inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, per il quarto trimestre o a seguito della dichiarazione IVA relativa al 2020** (modello IVA 2021).

4 METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE

Con il metodo in esame l'acconto da versare sarà pari al 100% dell'importo risultante effettuando un'apposita liquidazione IVA che tiene conto:

- dell'IVA a debito risultante dalla somma delle operazione registrate o da registrare dall'01.12.2020 al 20.12.2020 (per i mensili) o dall'01.10.2020 al 20.12.2020 (per i trimestrali);
- dell'IVA a credito per acquisti ed importazioni (compresa quella relativa alle operazioni assoggettate a reverse charge, come ad esempio, acquisti di beni intraUE) registrati dall'01.12.2020 al 20.12.2020 (per i contribuenti mensili) o dall'01.10.2020 al 20.12.2020 (per i contribuenti trimestrali).

Le **fatture differite emesse entro il 15.12.2020** da contribuenti mensili relative a consegne o spedizioni effettuate nel mese di novembre non rilevano nel calcolo dell'acconto. Allo stesso modo **non vanno considerate le fatture** relative ad operazioni effettuate nel mese di novembre **ricevute** ed annotate entro il 15.12.2020 con detrazione dell'IVA a credito nella liquidazione di novembre, così come consentito dal nuovo periodo dell'art. 1, DPR n. 100/1998, introdotto dal DL n. 119/2018.

Anche per i contribuenti trimestrali non rilevano nel calcolo dell'acconto le fatture differite emesse entro il 15.10.2020 relative a consegne o spedizioni effettuate nel mese di settembre, né vanno considerate le fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di settembre ricevute ed annotate entro il 15.11.2020, con detrazione dell'IVA a credito nella liquidazione del terzo trimestre.

Al saldo IVA così ottenuto dovrà essere sommato algebricamente anche l'eventuale credito (o debito non superiore a 25,82 euro) relativo alla liquidazione del periodo precedente (novembre o terzo trimestre).

4.1 Contributi mensili posticipati

Tali soggetti possono determinare l'acconto in misura pari ai **2/3 dell'IVA dovuta in base alle operazioni del mese di novembre**, che daranno luogo alla liquidazione di dicembre 2020.

4.2 Autotrasportatori

Gli autotrasportatori che, ai sensi dell'art. 74, comma 4, DPR n. 633/72, annotano le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione e per il calcolo dell'acconto utilizzano il metodo effettivo, **devono considerare** per la determinazione dell'IVA a debito **le fatture emesse nel terzo trimestre 2020 annotate nel periodo 1.10 - 20.12**, nonché quelle emesse in tale periodo anche se registrate nel primo trimestre 2021.

Per tali soggetti è consigliato applicare il metodo previsionale, in quanto **è possibile determinare con certezza l'IVA dovuta per il quarto trimestre 2020**, così come suggerito anche dal Ministero delle Finanze nella Circolare 20.12.1995, n. 328/E.

4.3 Liquidazione IVA “per cassa”

Ai fini della determinazione dell'acconto IVA, i contribuenti che adottano la liquidazione “IVA per cassa” devono applicare le regole ordinarie.

In particolare l'applicazione del metodo effettivo consente di non tener conto dell'IVA relativa alle operazioni attive non incassate effettuate nel periodo 1.12 - 20.12.2020 o 1.10 - 20.12.2020, ferma restando l'impossibilità di considerare l'IVA relativa alle operazioni passive annotate nel medesimo periodo ma non ancora pagate.

5 SOGGETTI ESONERATI DAL VERSAMENTO DELL'ACCONTO

Sono esonerati dal versamento dell'acconto i contribuenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- **base di riferimento a credito** (storico 2019 o previsionale 2020);
- importo dovuto a titolo di acconto inferiore a 103,29 euro;
- **inizio attività nel corso del 2020**;
- **cessazione dell'attività entro il 30.11.2020** (per i contribuenti mensili) **o entro il 30.09.2020** (per quelli trimestrali);
- **produttori agricoli esonerati** (art. 34, comma 6, D.P.R. 633/1972);
- soggetti esercenti attività di **intrattenimento** (art. 74, comma 6, D.P.R. 633/1972);
- soggetti che adottano il regime dei **minimi** (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011) ovvero che sono usciti dal regime dei minimi dal 1° gennaio 2020 con applicazione del regime ordinario;
- soggetti che adottano il regime **forfetario** (art.1, comma 58, Legge n. 190/2014) ovvero che sono usciti dal regime forfetario dal 1° gennaio 2020 con applicazione del regime ordinario;
- soggetti che applicano il regime forfetario ex L. 398/91.

6 MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento dell'acconto IVA va effettuato **tramite modello F24**, con le consuete modalità telematiche, utilizzando il codice tributo:

- **6013** (contribuente mensile),
- **6035** (contribuente trimestrale)

e indicando quale periodo di riferimento "2020".

Quanto dovuto **può essere compensato** con i crediti tributari e/o contributivi disponibili.

Relativamente ai contribuenti "trimestrali" l'acconto IVA non va maggiorato degli interessi dell'1%.

L'ammontare dell'acconto IVA 2020 e il metodo utilizzato per determinarlo vanno indicati al rigo VP13 della liquidazione periodica di dicembre 2020 (rigo VH17 del modello IVA 2021).

Al fine di "facilitare" il controllo in sede di un'eventuale successiva verifica, nonostante non sussista l'obbligo di riportare sui registri IVA le liquidazioni periodiche, è consigliato annotare:

- l'importo versato a titolo di acconto IVA, con i relativi estremi di versamento, nel registro delle fatture emesse/corrispettivi o delle annotazioni di liquidazione;
- in caso di adozione del metodo effettivo, nel registro delle fatture emesse/corrispettivi la citata "liquidazione atipica" relativa alla determinazione dell'acconto, anche se a credito.

7 SANZIONI

All'**omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'acconto** è applicabile la **sanzione** pari al **30%**. Tali violazioni possono essere comunque regolarizzate mediante **ravvedimento operoso**, con interessi pari allo 0,3% annuo (dal 1° gennaio 2020) – ed una sanzione ridotta nelle seguenti misure:

- dallo 0,1% all'1,4% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, applicando lo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- dell'1,5%, in caso di regolarizzazione tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza;
- dell'1,67% in caso di regolarizzazione entro 90 giorni dalla scadenza;
- del 3,75%, in caso di regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione (per l'acconto IVA 2020, quindi, entro il 30.04.2021).

I codici tributo da utilizzare per il ravvedimento operoso sono:

- **8904** per la sanzione;
- **1991** per gli interessi legali.

8 CASI PARTICOLARI

8.1 Contabilità separata

In presenza di contabilità separata ex art. 36, DPR n. 633/72 per opzione, le liquidazioni periodiche IVA sono cumulative per tutte le attività, con riferimento ad un unico volume d'affari.

Per il contribuente che gestisce due o più attività con contabilità separata per obbligo (con diversa periodicità di liquidazione) l'acconto va commisurato all'importo dovuto in sede di:

- liquidazione di dicembre 2019 per l'attività mensile;
- dichiarazione IVA relativa al 2019 (modello IVA 2020) per l'attività trimestrale.

8.2 Variazione della periodicità di liquidazione

Nel caso in cui, nel 2020, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti dell'imposta sia stata diversa rispetto a quella adottata nel 2019, occorre operare alcuni correttivi al dato del 2019 per renderlo confrontabile con quello del 2020.

8.2.1 Passaggio dal regime trimestrale a quello mensile

Se il soggetto è passato dal regime trimestrale nel 2019 a quello mensile nel 2020, l'acconto va commisurato ad 1/3 del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2019 (saldo + acconto).

I righi della dichiarazione annuale IVA 2020, relativa al 2019, da assumere a base del calcolo, sono:

$$[VL38 - VL36 + VP13 \text{ o } VH17] * 1/3$$

8.2.2 Passaggio dal regime mensile a quello trimestrale

Nel caso in cui il soggetto IVA sia passato dal regime mensile nel 2019 al regime di liquidazioni e versamenti trimestrali nel 2020, l'acconto va commisurato alla somma dei saldi delle liquidazioni di ottobre, novembre e dicembre 2019.

Vanno considerati i righi VP 14 delle liquidazioni di ottobre, novembre e dicembre e il rigo VP 13 della liquidazione di dicembre 2019.

In caso di compilazione del quadro VH della dichiarazione annuale IVA 2020 (anno 2019), i righi da assumere a base del calcolo sono:

$$VH13 + VH14 + VH15 + VH17$$

8.3 Soggetti usciti dal regime dei minimi/forfetari

Il soggetto (ex minimo/forfetario) che nel 2020 ha adottato il regime IVA ordinario con effettuazione delle liquidazioni IVA mensili/trimestrali, non avendo una base di riferimento per il 2019, non è tenuto al versamento dell'acconto IVA 2020.

8.4 Operazioni straordinarie

In presenza di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (conferimento d'azienda in società, donazione d'azienda, successione ereditaria, scioglimento società di persone con proseguimento dell'attività sotto forma di ditta individuale, ecc.) si verifica, in linea generale, una situazione di **continuità tra i soggetti partecipanti all'operazione**.

Tenendo presente tale principio si ritiene che **il soggetto che “nasce” dalle predette operazioni straordinarie** (società conferitaria, erede/i che continuano l'attività del *de cuius*, donatario dell'azienda, socio di società di persone sciolta per il venir meno della pluralità dei soci che prosegue l'attività in forma individuale, ecc.) **debba versare l'acconto IVA 2020 sulla base della situazione esistente nel 2019 in capo al soggetto “dante causa”**. È comunque possibile utilizzare, oltre che il metodo storico, anche quello previsionale o cd. effettivo.

8.5 Adeguamento studi di settore/parametri

L'adeguamento agli studi di settore/parametri per il 2019 **non influenza** il calcolo dell'acconto IVA 2020 (l'adeguamento è stato, infatti, effettuato “fuori dichiarazione”).

8.6 PA/Società soggette a split payment

L'art. 5, comma 2-bis, DM 23.1.2015 prevede una specifica modalità di determinazione dell'acconto IVA a carico dei soggetti identificati ai fini IVA tenuti all'applicazione dello *split payment* di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Le Pubbliche amministrazioni/società soggette all'applicazione dello *split payment*, di cui al comma 01 del citato art. 5, devono determinare l'acconto utilizzando uno dei metodi sopra esaminati (storico/previsionale/effettivo), **tenendo conto dell'IVA versata all'Erario** nell'ambito del predetto meccanismo.

In particolare, come evidenziato recentemente dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.12.2017, n. 28/E:

- in caso di applicazione del metodo storico, i soggetti in esame devono *“tenere conto dell'imposta versata all'Erario nell'ambito della scissione dei pagamenti ossia, dell'imposta **versata direttamente** (soggetti di cui al comma 01 dell'art. 5 del DM) ovvero dell'imposta versata a seguito della liquidazione periodica (soggetti di cui al comma 1 dell'art. 5 del DM)”*;
- **l'acconto IVA va “determinato unitariamente e, pertanto, i soggetti interessati dovranno versare un unico acconto che tenga conto anche dell'imposta dovuta nell'ambito della scissione dei pagamenti”**.

9 IL DIFFERIMENTO RECATO DAL D.L. “RISTORI-QUATER”

Con il recente decreto 157 del 30 novembre 2020 (c.d. “Ristori-quater”), pubblicato in pari data nella G.U. n. 297, il Legislatore ha previsto per talune categorie di contribuenti il differimento, per quanto qui di interesse, dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto che scadono nel

mese di dicembre. E quindi anche del versamento a titolo di acconto Iva per l'anno 2020 in scadenza il prossimo 28 dicembre 2020.

Detti versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Resta fermo il principio per cui non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

10 CATEGORIE DI CONTRIBUENTI INTERESSATI AL DIFFERIMENTO

- soggetti, esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
- soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019;
- soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 30, D.L. 149/2020;
- soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2, D.L. 149/2020 ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 30, D.L. 149/2020.

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:
area.fiscale@finpronet.com